ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 APRILE 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

Art. 10

Modifiche all'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonche' dell'acqua riutilizzata dall'installazione;»;

2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) ove necessario, la dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3;»;

3) alla lettera c), dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli odori»;

4) alla lettera e), dopo la parola: «installazione» sono inserite le seguenti: «, inclusi gli odori,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulla salute umana»;

5) alla lettera m), le parole da: «, per la quale» a: «sua validazione» sono sostituite dalle seguenti: «. L'autorita' competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario,»;

6) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-ter.»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, l'autorita' competente, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo 33, comma 3-ter, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici competenti in materia ambientale che hanno la responsabilita' di garantire la conformita' alla legislazione ambientale dell'Unione europea, comprese le norme di qualita' ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza e' inoltrata, altresi', all'autorita' sanitaria individuata dalla regione, al sindaco del comune

in cui e' ubicata l'installazione, nonche', per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alle relative autorita' competenti, e, nel caso di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy.»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4 trasmettono all'autorita' competente eventuali osservazioni, ovvero richieste di integrazione. 4-ter. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 4-bis e dell'articolo 29-quater, comma 4, le informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorita' competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8-bis, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta integrazioni al gestore, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino alla ricezione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facolta' per il gestore di richiedere una proroga del termine in ragione della complessita' della documentazione da presentare. Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende ritirata.».

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
Estremi	Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197
Capo	I — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-197-2026/art-10-modifiche-all-articolo-29-ter-del-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it